

GIUNTA CAMERALE

Verbale n.2

del 31 marzo 2015

Delibera n.19: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente camerale (L. n.190, del 23 dicembre 2014): approvazione.

Presenti:

Carrano Rosanna	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Di Cecca Salvatore	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Fiacco Giuseppe	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Gargano Giovanni	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
Motolese Saverio	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Targa Luca	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
Testa Antonello	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Viola Saverio Michele	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>

Presidente: Vincenzo Zottola

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale Vicario, dott. Domenico Spagnoli

Revisori dei Conti: dott. Franco Mansutti

Parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativo-contabile in ordine alla regolarità contabile, F.to dott. Erasmo Di Russo

Parere favorevole del Segretario Generale ordine al profilo tecnico e della legittimità, F.to avv. Pietro Viscusi

Il Presidente riferisce:

La Legge 23 dicembre 2014, n.190 che detta disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015), all'art. 1, comma 611, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 alcuni Enti Pubblici, tra cui le Camere di Commercio, avviano "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da consentire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

La norma prevede, altresì, al successivo comma 612, che entro il 31 marzo 2015 venga predisposto ed approvato un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente, nel quale indicare le modalità e i tempi di attuazione del processo di razionalizzazione nonché l'esposizione dei risparmi da conseguire. Il piano con allegata una relazione tecnica dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Entro il 31 marzo 2016, dovrà essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere ugualmente alla Corte dei

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

Conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Nell'elaborazione di tali documenti, ci si è attenuti alle linee guida che Unioncamere ha fornito al fine di assicurare un coerente ed omogeneo rispetto nell'applicazione della norma da parte del sistema camerale.

Come richiesto dalla Legge di stabilità 2015, si è effettuata una nuova puntuale ricognizione delle partecipazioni possedute.

L'analisi ha ripreso le fila della ricognizione svolta già nel 2008, in attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.3, commi 27, 28 e 29 (Legge finanziaria 2008), della quale la legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha sostanzialmente riaperto i termini di applicazione con riguardo alla dismissione delle partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali. La Legge di stabilità per il 2014 ha, infatti, stabilito all'art.1, comma 569, che il termine di 36 mesi, inizialmente previsto nella Legge finanziaria 2008, veniva prorogato di 4 mesi dall'entrata in vigore della richiamata legge di stabilità (vale a dire fino al 30 aprile 2014, poi ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014), decorsi i quali la partecipazione oggetto di alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica e non alienata, veniva a cessare ad ogni effetto.

A tale riguardo si precisa che in attuazione della norma del 2007, l'Ente Camerale aveva già avviato nel 2008 le procedure per la cessione a terzi delle società partecipate non ritenute più strettamente necessarie quali: Alea Spa, Formia Servizi Spa, Imof Spa, Terme di Suio Srl, Credito Emiliano Spa ex Banca di Latina, MPS Merchant Spa. All'esito negativo delle procedure ad evidenza pubblica, ha fatto seguito la cessione della Società Formia Servizi Spa, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio di maggioranza. Successivamente, con provvedimenti n. 32 e 33 del 16 giugno 2009, la Giunta Camerale, sempre in attuazione della Legge finanziaria 2008, ha individuato, ai sensi dell'art.3, comma 28, le partecipazioni dell'Ente Camerale da mantenere, distinguendole tra partecipazioni nelle Società per la promozione ed il sostegno dell'economia locale e partecipazioni nelle società del sistema camerale, confermando il carattere della non necessità delle sopra indicate società per le quali era stata tentata la vendita. In data successiva l'Ente ha proceduto alla vendita delle quote di partecipazione dei due istituti di credito Credito emiliano Spa e MPS Merchant Spa.

Sono quindi rimaste nell'attuale assetto complessivo delle partecipazioni camerali anche le partecipazioni nelle società Alea Spa, Imof Spa e Terme di Suio Srl. Relativamente a queste ultime, ha trovato applicazione il sopra richiamato art. 1, comma 569, della Legge di stabilità 2014, ove è prevista per le partecipazioni non alienate a seguito di procedura ad evidenza pubblica

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

(procedura regolarmente esperita dall'Ente camerale nel 2008), la cessazione della partecipazione ad ogni effetto. A tali società è stata quindi inviata formale comunicazione, con la quale l'Ente camerale, ha chiesto la liquidazione della partecipazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015.

Le suddette partecipazioni restano indicate nel bilancio della Camera al valore economico fino all'avvenuta liquidazione delle stesse; va precisato che rispetto a tali società l'Ente non essendo più socio non è più titolare di alcun diritto sociale.

L'ulteriore esame, ai sensi della Legge 190/2014, riguarda dunque le seguenti società:

- *Ulisse S.c.p.A in liquidazione*
- *Step Srl in liquidazione*
- *Seci Scpa in liquidazione*
- *Cat Confcommercio Scarl*
- *Compagnia dei Lepini Scpa*
- *MOF Spa*
- *Palmer Scarl*
- *Pro.Svi Srl in liquidazione*
- *Società Logistica Merci Spa in liquidazione*
- *Rete camere Scrl in liquidazione (in house)*
- *Isnart Scpa (in house)*
- *Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (in house)*
- *Sistema Camerale Servizi Srl (in house)*
- *Infocamere Scpa (in house)*
- *IC Outsourcing Scrl (in house)*
- *Job Camere Scrl (in house)*
- *TecnoServiceCamere Scpa (in house)*
- *Tecnoholding Spa*

Tali società, fatta eccezione di quelle in liquidazione che ad oggi evidentemente non svolgono più attività funzionali o strumentali a favore dell'Ente camerale, non risultano contrastanti con il divieto contenuto nella norma dell'art.3, comma 25 della Legge n.244/2007, confermando, quindi, per la maggior parte di queste, la valutazione a suo tempo espressa dalla Giunta con i richiamati provvedimenti 32 e 33 del 16 giugno 2009, mentre la valutazione è espressa per la prima volta per le società costituite in data successiva al 2009. Per alcune società la legittimità della costituzione o della partecipazione fa riferimento direttamente all'art.2, comma 4, della Legge n.580/1993. Per le società in house la partecipazione è giustificata dal confermato nesso di strumentalità di

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

derivazione comunitaria. L'analisi finalizzata ad individuare le partecipazioni da mantenere e quelle da dismettere tiene anche conto degli ulteriori criteri valutativi suggeriti dall'art.1, comma 611 della Legge di stabilità 2015, quali:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'esame tiene conto anche di alcuni dati forniti direttamente dalle società partecipate in risposta ad una nota trasmessa il 10 marzo 2015 e relativi alla situazione economica e patrimoniale attuale, al budget 2015, all'eventuale piano industriale adottato, alle iniziative adottate o da adottare finalizzate alla razionalizzazione delle partecipazioni possedute dalle società partecipate (che si configurano come partecipazioni indirette o di secondo livello per la Camera) o al contenimento dei costi di funzionamento.

Di particolare rilevanza risulta la questione relativa al contenimento dei costi sulla quale si è espressa anche la Corte dei conti precisando che "l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che direttamente o indirettamente concorrono alla gestione di tali risorse radicandone la giurisdizione e il controllo della Corte dei Conti". L'ente pubblico socio è, dunque, tenuto ad effettuare "un costante ed effettivo monitoraggio sull'andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale".

Il Piano operativo di razionalizzazione presenta due allegati: l'allegato A che riepiloga la situazione esistente e l'allegato B che rappresenta gli esiti delle valutazioni condotte ed in cui è fornita una pianificazione degli interventi di razionalizzazione. La relazione tecnica, a corredo del piano, illustra invece la metodologia seguita nella valutazione e i criteri dei quali si è tenuto conto con definizione degli esiti applicativi, delle modalità e dei tempi di attuazione.

Al termine,

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

LA GIUNTA CAMERALE

Visto l'art.3, commi 27, 28 e 29, della Legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), relativa alla dismissione delle partecipazioni in società non strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali;

Vista la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che, all'art.1, comma 569, riapre sostanzialmente i termini di applicazione della norma di cui alla Legge n.244/2007 prevedendo, altresì, che la partecipazione oggetto di alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica non alienata entro il 31 dicembre 2014, cessa ad ogni effetto;

Visto art.1, commi 611 e 612 della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), che prevede la predisposizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente camerale;

Esaminati e condivisi i documenti elaborati consistenti nel Piano operativo di razionalizzazione con l'allegato A, che espone il riepilogo della situazione esistente, e con l'allegato B, che rappresenta gli esiti delle valutazioni condotte, fornendo una pianificazione degli interventi di razionalizzazione, con a corredo la relazione tecnica, che illustra la metodologia seguita nella valutazione e i criteri dei quali si è tenuto conto con definizione degli esiti applicativi, delle modalità e dei tempi di attuazione;

Acquisiti sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità;

All'unanimità,

DELIBERA

-di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente camerale, ai sensi dell'art.1, comma 569, della Legge n.190, del 23 dicembre 2014, corredato dall'allegato A, dall'allegato B e dalla relazione tecnica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Latina

Premessa

Obiettivo del presente documento è quello di definire in modo organico la pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'ente, così come richiesto dal comma 612 dell'art.1 L. n.190/2014.

A tale scopo, si è proceduto secondo logiche di fondo e sulla base di criteri di valutazione esposti in modo compiuto nella relazione tecnica allegata ed alla quale si rimanda.

Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B intendono offrire il quadro completo sia della situazione esistente, che dell'impatto esercitato su di essa dalle scelte di revisione compiute e che si intendono realizzare.

Più precisamente:

- *l'allegato A espone il riepilogo della situazione esistente, comprensivo delle scelte che nel frattempo sono già state compiute dall'ente al riguardo, nonché delle principali informazioni sulle singole società ritenute utili a comporre gli elementi di giudizio sui quali fondare le decisioni da assumere;*
- *l'allegato B rappresenta gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le motivazioni addotte¹.*

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione²

Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di commercio di Latina le seguenti tipologie di partecipazione societaria:

- *in house: n.8 (di cui n.1 in liquidazione - operative n.7);*
- *controllate: n.3 (tutte in liquidazione - operative n.0);*
- *controllo ex Cod. Civile (collegata): n.1;*
- *minoritaria: n.7 (di cui n.1 in house in liquidazione, n.2 società locali in liquidazione, n.3 operative, n.1 società "Tecnoholding" - operative 4);*
- *indiretta di II° livello: n.19 (di cui 8 in società partecipate anche direttamente);*

¹ *nell'allegato B, saranno esplicitate solo le decisioni nuove rispetto a quelle già prese ed evidenziate in allegato A sotto la colonna "interessate da precedenti decisioni"*

² *aggregare, nelle diverse parti del piano che seguono, le informazioni che – nell'allegato sub A – sono riferite alle singole società*

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

Oltre queste partecipazioni, risultano iscritte in bilancio n., 3 partecipazioni cessate al 31/12/2014, ai sensi della Legge di stabilità 2014. La vendita con procedura ad evidenza pubblica è stata tentata con esito negativo nel 2008 ai sensi della Legge finanziaria 2008.

Sono state confermate tutte le altre partecipazioni:

- *n.7, quali società in house per le quali non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato - a seconda dei casi - alla loro costituzione o all'ingresso nel capitale sociale;*
- *n.5 (di cui 4 minoritarie - tra cui Techholding - ed 1 collegata), quali società che svolgono servizi di carattere strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'Ente ex art.2 L. n.580/1993 e s.m.i.;*
- *n.6 società in liquidazione (di cui n.3 società controllate, n.1 società in house, n.2 società minoritarie) per le quali l'Ente attende la conclusione delle procedure di liquidazione.*

Risparmi attesi

Quanto alle società partecipate, attualmente operative, a seguito di iniziative tese ad ottenere l'attuazione di piani di razionalizzazione dei costi entro il 2015, si attendono risparmi di spesa, rispetto al 2014, sull'ammontare dei contributi consortili.

Inoltre, si evidenzia, con riferimento alle n. 3 società cessate, ai sensi della Legge di stabilità 2014, che si attende la quantificazione del valore delle relative quote di partecipazione da parte dei C.d.A. delle singole società, ai fini della liquidazione in denaro delle partecipazioni entro il 31 dicembre 2015.

Modalità e tempi di attuazione

L'Ente camerale non ha previsto alcuna ulteriore alienazione nell'ambito delle proprie partecipate oltre quelle già precedentemente disposte ai sensi della L. n.244/2007, ex art.3, tenuto conto anche delle procedure di liquidazione volontaria, già avviate negli anni scorsi nell'ottica di una razionalizzazione delle partecipazioni possedute in linea con lo spirito che sottende al presente Piano.

Rispetto a queste ultime, ai sensi della Legge di stabilità 2014, art.1, comma 569, si procederà a formulare apposite richieste ai competenti organi societari per conoscere il valore della partecipazione da liquidare entro il 31/12/2015.

Allegati:

- *Allegato A;*
- *Allegato B;*
- *Relazione tecnica.*

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

Relazione tecnica a corredo del Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Latina

Premessa

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire – sotto il profilo logico-giuridico - l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art.1 L. n.190/2014.

Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo.

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all'attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire:

- a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;*
- b) considerare la redazione del piano un'occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti parte della "galassia" della Camera di commercio;*
- c) valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in ragione del prevedibile intervento che il ddl n.1577/AS, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati;*
- d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, in modo da delineare le condotte da assumere in modo che risultino effettive e credibili;*
- e) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla liquidazione della società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione.*

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l'alberatura logica, per così dire, seguita dall'ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.

Il metodo seguito

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A) - la sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente:

- 1. assumendo quale norma - cardine di riferimento l'art.3, comma 25, L. n.244/2007 e s.m.i., separazione delle fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il divieto legislativo contenuto in tale norma, da quelle che, invece, ricadono dentro la previsione vincolante in essa contenuta;*
- 2. utilizzo, a tal fine, dei criteri discriminatori elaborati dalla giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale (cfr. per tutte, sentenze nn. 148/2009 e 229/20133), ascrivendo, quindi, al primo gruppo le società il cui oggetto si risolve nell'esercizio (in forma privatistica e con carattere di strumentalità) di attività amministrativa dell'ente, e collocando nel secondo quelle che comportano, nei fatti, l'esercizio di un'attività d'impresa suscettibile di entrare in concorrenza con iniziative di identica portata realizzate da società costituite da privati;*
- 3. sottrazione a tale fase valutativa di quelle società rispetto alle quali la legittimità della costituzione (o della partecipazione) è assorbita dal legislatore medesimo, il quale ammette (cfr. art. 2 co. 4 L. n.580/1993 e s.m.i.), che le Camere di Commercio, "per il raggiungimento dei propri scopi" (quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare "strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società"³;*
- 4. inclusione, per così dire, "automatica" tra le società del primo gruppo di quelle operanti secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. in house, oltre a quelle previste sub 3⁴;*
- 5. valutazione delle società sub 4, in termini di conferma delle stesse (o della relativa partecipazione), ovvero di messa in liquidazione (o cessione della partecipazione stessa) sulla base di criteri quali:*

³ Si tratta, a seconda delle situazioni presenti nell'ente, di aeroporti, porti, interporti, autostrade, fiere, centri commerciali all'ingrosso, mercati agro-alimentari all'ingrosso, parchi scientifici e tecnologici), per citare le fattispecie ricorrenti nel sistema camerale. Il concetto di servizi di interesse economico generale è riconducibile a quei servizi di natura economica che la Camera (da sola o, più spesso in questi casi, con il concorso di soggetti terzi, in particolare enti locali e/o territoriali) identifica essere di particolare importanza per le imprese (criterio dell'interesse generale) e che, con ogni probabilità non sarebbero realizzati o, al più, sarebbero realizzati a condizioni diverse, se non ci fosse l'intervento pubblico che si è posto in essere.

⁴ Per le altre, va espresso il giudizio sulla sussistenza dei presupposti di legge (ad es., nesso di strumentalità) in base a valutazione discrezionale/di opportunità da parte dell'ente, da compiere sulla base di considerazioni non necessariamente tecniche (può essere utile, ad es., confrontare mission societaria con attività istituzionali – da legge e da statuto – e con programma di mandato, al fine di dimostrare la stretta coerenza del veicolo societario con i fini da raggiungere e, quindi, il legame forte che lega l'ente a tale soggetto giuridico e l'importanza di quest'ultimo nel favorire detto raggiungimento, come anche l'analisi di bilancio, per individuare spese e ricavi in relazione alle attività espletate, per la Camera in particolare).



Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

- a) *quelli risultanti dal combinato disposto delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia (quindi, comma 611 dell'art.1 L. n.190/2014, ma non solo), da utilizzare (tenuto conto della loro qualificazione ad opera della legge, che per essi adotta la formulazione “anche tenendo conto”, connotandoli, quindi, non in termini di loro vincolatività assoluta) in chiave non di meri automatismi (ad es., numero dipendenti inferiore a quello degli amministratori), ma modulando le scelte secondo le fattispecie e le motivazioni conseguenti;*
- b) *l'impatto (rispetto al permanere o meno dell'indispensabilità di tali società/ partecipazioni) di valutazioni legate ad aspetti quali - non necessariamente nell'ordine - l'effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto costi/benefici ovvero di prospettive attendibili di sviluppo di tali società, la possibilità di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali attivando altri strumenti che non siano la società (fondazioni, associazioni), ovvero in modi che risultano più efficienti/efficaci di quelli assicurati da quest'ultima, nonché - e non da ultima - la possibilità concreta che la quota detenuta perda il suo valore (anche in sede di realizzo, quindi) proprio per effetto della fuoriuscita del socio Camera di commercio;*
- c) *l'osservanza del principio di coerenza con le decisioni assunte sulle medesime entità societarie in applicazione dell'art.3, della Legge n.244/2007 e del connesso art. 1, co. 569 L. n.147/2013, ritenendo, quindi, non modificabili quelle che avevano portato alla dismissione (e per le quali si è, al più, in attesa della liquidazione della partecipazione) ed intervenendo - se del caso - su quelle che si era deciso di mantenere, per modificare la precedente opzione solo in presenza di fatti o circostanze idonee a giustificare tale cambio di prospettiva ed esplicitate a fianco della società interessata.*

Gli esiti applicativi

I risultati dell'applicazione di tali criteri sono esposti nel prospetto allegato sub B) al piano.

In dettaglio, gli esiti risultano essere i seguenti:

- *non sono evidenziabili società per le quali è stata valutata la non conformità al modello legale (criterio sub 1, seconda parte), con conseguente avvio delle procedure di liquidazione/dismissione delle quote;*
- *le società per le quali sussiste un nesso di strumentalità (criterio generale sub 1, prima parte) o, comunque, una conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria (c.d. in house) o dell'ordinamento nazionale (art.2 L. n. 580 cit) (criteri specifici sub 3 e 4), ovvero la sussistenza in concreto di indici rivelatori del suddetto nesso (nota 2 a pag. 3) sono: n.12;*

Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - delibera n.19

- per le società di cui al precedente alinea si è espressa la decisione di conferma della partecipazione societaria (criterio sub 5), per le motivazioni riportate nell'allegato B;
- prosecuzione delle procedure di liquidazione in atto;
- completamento delle attività finalizzate all'ottenimento della liquidazione delle partecipazioni cessate ai sensi della Legge di stabilità 2014;
- iniziative (es.: direttive, esercizio dei diritti sociali) tese ad ottenere da parte delle società partecipate, attualmente operative, il piano di razionalizzazione dei costi.

Modalità e tempi di attuazione

L'Ente camerale non ha previsto alcuna ulteriore alienazione nell'ambito delle proprie partecipate oltre quelle già precedentemente disposte ai sensi della L. n.244/2007, ex art.3, tenuto conto anche delle procedure di liquidazione volontaria, già avviate negli anni scorsi nell'ottica di una razionalizzazione delle partecipazioni possedute in linea con lo spirito che sottende al presente Piano.

Rispetto a queste ultime, ai sensi della Legge di Stabilità 2014, art.1, comma 569, si procederà a formulare apposite richieste ai competenti organi societari per conoscere il valore della partecipazione da liquidare entro il 31/12/2015.

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(P. Viscusi)

F.to IL PRESIDENTE
(E. Zottola)

- **Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo della Camera di Commercio di Latina ai sensi dell'art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.**
- **Il provvedimento originale è conservato presso l'Ufficio Segreteria Generale.**